



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 92/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ R.S. PRODUZIONI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TMC TELEMUNDO CENTRALE
LCN 198”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 31/2017 - PROC. 10/18/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002 n. 2, recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la convenzione del 4 dicembre 2015, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0004068, del 18 gennaio 2018, il CO.RE.COM. Sicilia ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all'istruttoria svolta nei confronti della società R.S. Produzioni S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“TMC Telemondo Centrale LCN 198”*, da cui si evince che:

- i funzionari incaricati dalla Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia, in base all'accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, e rinnovato in data 29 novembre 2016, fra il CO.RE.COM. Sicilia e il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia - per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione e la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali - in data 24 ottobre 2017 si sono recati presso la sede dell'emittente televisiva denominata *“TMC Telemondo Centrale LCN 198”* al fine di acquisire copia della registrazione in formato elettronico della programmazione messa in onda dalle ore 00:00 del giorno 16 ottobre 2017 alle ore 24:00 del giorno 22 ottobre 2017. Secondo quanto riportato dal verbale redatto dai funzionari del Ministero dello sviluppo economico nel corso delle verifiche, e sottoscritto dalla parte, si evince, tra l'altro, che *“il registratore è guasto a causa di una avaria dell'hard disk ed è in riparazione”*;
- con relazione acquisita al protocollo CO.RE.COM. n. 61093, del 22 novembre 2017, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le attività territoriali Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia - ha segnalato che *“non è stato acquisito quanto richiesto a causa di un guasto all'hard disk del Pc adibito all'archiviazione delle programmazioni”*;
- con atto cont. n. 31, del 6 dicembre 2017, notificato in pari data, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato l'impossibilità da parte della società R.S. Produzioni S.r.l. di fornire copia della registrazione integrale della programmazione andata in onda su *“TMC Telemondo Centrale LCN 198”* nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 16 ottobre 2017 e le ore 24:00 del 22 ottobre 2017 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato memorie difensive né richieste di audizione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società R.S. Produzioni S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "TMC Telemondo Centrale LCN 198". Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla irrogazione della sanzione.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva, infatti, dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "TMC Telemondo Centrale LCN 198" nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 16 ottobre 2017 e le ore 24:00 del 22 ottobre 2017. La circostanza per la quale la mancata registrazione dei programmi sia stata determinata da un'avaria dell'*hard disk* del computer adibito all'archiviazione delle programmazioni, infatti, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), pari a tre volte il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di elevata entità considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, comporta indebiti vantaggi per la società agente. In conseguenza della mancata acquisizione delle programmazioni richieste non è stato possibile effettuare i previsti controlli sulla campagna per le elezioni regionali siciliane del 5 novembre 2017.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

C. Personalità dell'agente

La società R.S. Produzioni S.r.l., titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, non ha dimostrato, di fatto, di essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La società non ha reso disponibili i bilanci successivi all'esercizio 2015 (fonte: Infocamere) pertanto si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), pari a tre volte il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società R.S. Produzioni S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TMC Telemondo LCN 198", con sede in Avola (SR), Via Benedetto Croce n. 21, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 92/18/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 92/18/CSP".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi